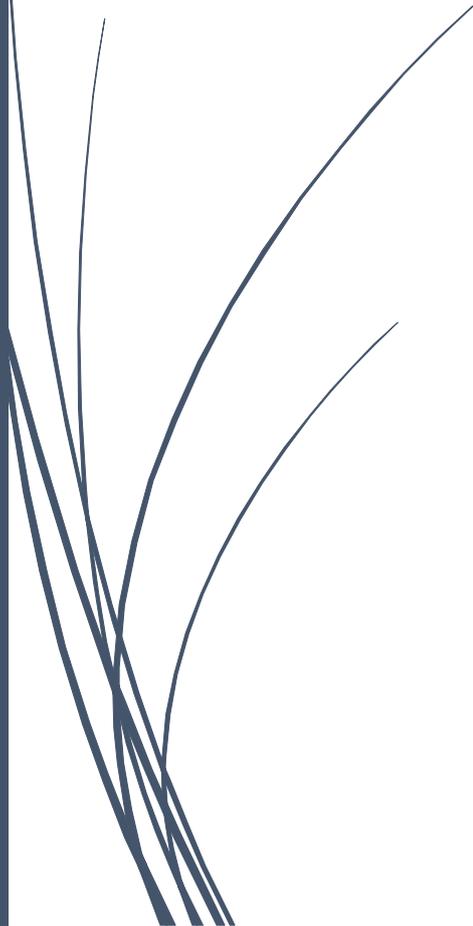




STATUTO DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO



Sommario

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI	3
<i>Art. 1 – Natura giuridica dell’Unione</i>	3
<i>Art. 2 – Costituzione</i>	3
<i>Art. 3 – Finalità</i>	3
<i>Art. 4 - Obiettivi prioritari</i>	4
<i>Art. 5 - Principi e criteri generali dell’azione amministrativa</i>	4
<i>Art 6 - Sede, stemma e gonfalone – Albo pretorio</i>	5
<i>Art. 7 - Durata</i>	5
<i>Art. 8 - Recesso</i>	5
<i>Art. 9 - Scioglimento</i>	6
TITOLO II - COMPETENZE	7
<i>Art. 10 - Oggetto</i>	7
<i>Art. 11 - Ulteriori conferimenti di competenze</i>	7
TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO	9
CAPO I - Organi dell’Unione	9
<i>Art. 12 – Organi</i>	9
CAPO II – Consiglio dell’Unione	9
<i>Art. 13 - Composizione del Consiglio</i>	9
<i>Art. 14 – Competenze</i>	10
<i>Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio</i>	10
<i>Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri</i>	10
CAPO III - Presidente e la Giunta dell’Unione	11
<i>Art. 17 – Il Presidente</i>	11
<i>Art. 18 – Composizione e nomina della Giunta</i>	11
<i>Art. 19 - Competenze del Presidente</i>	12
<i>Art. 20 - Competenze del Vice Presidente</i>	12

<i>Art. 21 - Competenze della Giunta</i>	12
<i>Art. 22 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore</i>	12
<i>Art. 23 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione</i>	13
<i>Art. 24 – Commissioni consultive</i>	13
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	14
<i>Art. 25 - Principi generali</i>	14
<i>Art. 26 - Principi in materia di gestione del personale</i>	14
<i>Art. 27 - Principi di collaborazione e partecipazione</i>	14
<i>Art. 28 – Segretario dell'Unione</i>	15
TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ	16
<i>Art. 29 - Finanza e fiscalità dell'Unione</i>	16
<i>Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria</i>	16
<i>Art. 31 - Ordinamento contabile e revisione economica e finanziaria</i>	16
<i>Art. 32 - Servizio di tesoreria</i>	16
TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI	17
<i>Art. 33 - Atti regolamentari</i>	17
<i>Art. 34 - Fondo Spese</i>	17
<i>Art. 35 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili</i>	17
<i>Art. 36 – Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti</i>	17
<i>Art. 37 – Norme finali e di rinvio</i>	18

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura giuridica dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i. , l'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
3. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della Legge recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo Statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 2 – Costituzione

1. Il presente statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali di Bellusco (MB) e Mezzago (MB) a maggioranza assoluta dei propri componenti, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata e le corrispondenti risorse, dell'Unione di Comuni denominata *Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago*, costituitasi ai sensi del già citato art. 32 del Tuel.
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; l'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica o all'approvazione del presente statuto.

Art. 3 – Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
2. L'Unione, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente

statuto, persegue ed incentiva l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.

3. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Lombardia, dello Stato italiano e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. L'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall'art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragioni di particolari condizioni territoriali individuate dalla Regione.

Art. 4 - Obiettivi prioritari

1. Nell'ottica di garantire un adeguato e congruo livello di governo locale, sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;

b) promuovere lo sviluppo socio-economico integrato dei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture e attività di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;

d) gestire ed ampliare le funzioni e i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai singoli Comuni, favorendone l'efficienza, l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

e) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico – culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell'Unione;

f) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;

g) individuare forme stabili di collaborazione con i Comuni che ne fanno parte soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio degli stessi.

Art. 5 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità ed economicità degli interventi di sua competenza.

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art 6 - Sede, stemma e gonfalone – Albo pretorio

1. La sede dell'Unione è situata nel territorio del Comune di Bellusco i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.

2. L'Unione è dotata di un proprio stemma costituito dai due simboli dei comuni di Bellusco e Mezzago accostati orizzontalmente nonché di un proprio gonfalone, le cui versioni ufficiali sono approvate dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente, solo ed esclusivamente nell'ambito di finalità di pubblico interesse.

3. L'Unione si dota altresì di un proprio Albo pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Durata

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato; resta salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al consiglio comunale ed applicando le procedure per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. In caso di recesso da parte di uno dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del Comune recedente.

3. Il recesso, di cui all'art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari € 5.000,00.

4. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione: a tal fine gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

5. In presenza di due soli Comuni componenti l'Unione, il recesso di uno dei due Comuni comporta lo scioglimento della Unione stessa. In questo caso si applicano le norme stabilite dall'art. 9.

6. Con apposito accordo/regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente statuto, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.

7. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Vice Presidente dell'Unione da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Monza.

8. Con le medesime modalità e tempistiche previste dal presente articolo, sono disciplinate le eventuali adesioni di ulteriori comuni all'Unione.

Art. 9 - Scioglimento

1. L'Unione si scioglie quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, fermo restando che in caso di scioglimento le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale dovranno essere comunque svolte in forma associata nelle forme previste dalla legge da parte dei Comuni interessati.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono, d'intesa tra loro, gli effetti relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 10 - Oggetto

1. I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. Inoltre, può essere conferito all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sottoelencate.

2. È attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali obbligatorie di seguito elencate:

- a)** organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b)** organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c)** catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d)** la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e)** attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f)** l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g)** progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h)** edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i)** polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l)** tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.**

2. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui ai commi precedenti ed al successivo art. 11 sono adottati dai singoli Comuni.

Art. 11 - Ulteriori conferimenti di competenze

1. Ulteriori conferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti

possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del conferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione.

3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 del precedente art.8.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Organi dell'Unione

Art. 12 – Organi

1. Sono organi dell'Unione, il Presidente, la Giunta e il Consiglio. Tutte le relative cariche sono esercitate gratuitamente

CAPO II – Consiglio dell'Unione

Art. 13 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da n. 15 Consiglieri, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati, tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze ed assicurando, altresì, la rappresentanza di ogni comune e la rappresentanza di genere.

2. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza adottando modalità di voto che permettano la rappresentanza, ove esistenti, delle minoranze nel limite di un terzo dei consiglieri assegnati a ciascun Comune, compreso i Sindaci, arrotondato comunque per eccesso. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune viene definito che la ripartizione numerica dei seggi tra i comuni dell'Unione è direttamente proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovo integrale del Consiglio, arrotondando all'unità più vicina.

3. Il Consiglio viene eletto e rinnovato integralmente ogni qualvolta un Comune dell'Unione debba rinnovare, per qualsiasi motivo, i propri organi elettivi.

4. In caso di scioglimento di un consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti di quel Comune restano in carica sino alla loro sostituzione nell'ambito del rinnovo dell'intero Consiglio dell'Unione.

5. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 – Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al precedente comma 3.
5. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un suo componente eletto dallo stesso Consiglio.

Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Il Presidente dell'Unione provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci, decorrenti dalla data di ricevimento. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 13, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.

5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale, anche al fine di rappresentare, ove esistenti, le minoranze.

CAPO III - Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 17 – Il Presidente

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o Consigliere più anziano per età, il Consiglio nomina il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. Viene stabilito che la carica di Presidente sia ricoperta a rotazione, ad anni solari alternati, tra i Sindaci dei Comuni componenti l'Unione.

2. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma precedente entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato la decadenza.

3. Nelle more della definizione della prima seduta del Consiglio dell'Unione, le funzioni di legale rappresentante sono svolte protempore dal Sindaco del Comune di Bellusco.

Art. 18 – Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, dal Vice Presidente che è il Sindaco dell'altro Comune e da un numero massimo di n. 4 assessori, scelti tra i componenti degli organi esecutivi dei Comuni associati, garantendo comunque la rappresentanza di entrambi i Comuni appartenenti all'Unione.

2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione.

3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla nomina.

Art. 19 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente è legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del Consiglio dell'Unione.

Art. 20 - Competenze del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 21 - Competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Art. 22 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3.

Art. 23 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 24 – Commissioni consultive

1. Con deliberazione del Consiglio possono essere istituite apposite Commissioni consiliari consultive, definendone altresì la relativa competenza e le modalità di funzionamento. La relativa carica è gratuita
2. Alle Commissioni consiliari consultive sono sottoposti gli argomenti rientranti nelle materie di competenza sottoposte al Consiglio dell'Unione. Le Commissioni esprimono un parere obbligatorio ma non vincolante.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché in considerazione dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità delle funzioni assolte e di trasparenza dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato, ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
4. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 26 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 27 - Principi di collaborazione e partecipazione

- 1 L'Unione assicura con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.

2. Il modello di organizzazione dell'Unione può avvalersi, ai sensi delle vigenti disposizioni, di personale degli uffici comunali mediante specifici accordi tra gli Enti interessati.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
4. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
5. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo alle attività e ai servizi gestiti, lo strumento della Carta dei Servizi quale prioritario e fondamentale parametro di riferimento offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 28 – Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 32 del D.L.vo n. 267/2000, come integrato dal comma 105 della Legge n.56/2014, individua e si avvale del Segretario di un Comune facente parte della stessa Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alle vigenti disposizioni anche contrattuali.
2. Il predetto Segretario svolge tutte le funzioni e le attività previste dall'Ordinamento giuridico in relazione al Segretario comunale. Allo stesso, in particolare, si applicano anche le disposizioni dell'articolo 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 29 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura più agevole e trasparente per i cittadini e gli amministratori e devono essere articolati secondo le vigenti disposizioni contabili anche con le modalità previste dal D.L.vo n. 118/2011 e s. m. ed i., se ed in quanto applicabile.

Art. 31 - Ordinamento contabile e revisione economica e finanziaria

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione, in conformità e coerenza con le vigenti disposizioni.
2. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione ed anche dei Comuni partecipanti.

Art. 32 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto bancario abilitato ai sensi di legge.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 34 - Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per il primo anno di attività. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, l'eventuale contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune di Bellusco.

Art. 35 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

2. In caso residuino conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 36 – Entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'ultima affissione all'albo pretorio dei Comuni aderenti. Con le stesse modalità, entrano in vigore i Regolamenti sino a quando l'Unione non si doterà di un proprio Albo ai sensi dell'art 6 del presente Statuto. Da quel momento, l'efficacia dello Statuto e delle sue modifiche, nonché degli atti regolamentari, decorrerà dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione.

2. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei propri componenti ad eccezione delle ipotesi di adesione e recesso previste dall'art. 8 del presente Statuto.

Art. 37 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Statuto si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Statuto.

2. Copia del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione ed all'Albo dell'Unione, allorché costituito, nonché inviati al Ministero dell'Interno ed all'ANCI.